



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Classifica: 23.18.08

All'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano

umc-milano@pec.mit.gov.it

rif. nota prot 163612 del 19.07.2021

Oggetto: Nuovo Accordo Italia – Svizzera. Circolare prot. 19589 del 14.06.2021

Con riferimento alla nota suindicata di codesto UMC, concernente l'applicazione del nuovo *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida*, firmato a Roma il 13 maggio 2021, in vigore dal 12 giugno 2021 e diramato con la circolare indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

Codesto Ufficio ha rappresentato l'esigenza di valutare *“istanze tese ad ottenere la conversione della patente svizzera da parte di conducenti già titolari di patente italiana che non hanno mai spostato la loro residenza in Svizzera”*.

Preliminarmente appare opportuno soffermarsi sul fatto che il realizzarsi di tale fattispecie dovrebbe ormai essere del tutto inesistente e nel caso si verificasse, andrebbe accuratamente esaminato come caso particolare, al fine di comprendere le motivazioni per cui un titolare di patente italiana, che ha mantenuto la residenza in Italia, abbia convertito la sua patente in documento elvetico, nonostante il fatto che -perlomeno negli ultimi cinque anni- avrebbe potuto continuare a circolare regolarmente con detta patente italiana in Svizzera, senza obbligo di conversione, qualora fosse rientrato nelle casistiche individuate nell'art. 3 dell'Accordo in vigore fin all'11.06.2021.

.

Infatti, l'Accordo in materia di conversione di patente di guida, in vigore negli ultimi cinque anni (dall'11 giugno 2016 -11 giugno 2021) all'art 3, tra l'altro prevedeva

La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:

- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera

- senza limitazioni temporali se il titolare pur avendo acquisito la residenza in Svizzera ha mantenuto la residenza anche in Italia e vi rientra regolarmente ogni giorno oppure almeno due volte al mese.

Detto articolo quindi tutelava quei titolari di patente italiana a cui si riferisce codesto Ufficio, ossia i “frontalieri” permettendo loro la circolazione -senza limitazioni temporali - in territorio elvetico con la patente italiana.

Inoltre l’Accordo (con l’art. 7) prevedeva anche la possibilità di regolarizzare la situazione per quei conducenti che avevano provveduto alla conversione in Svizzera prima dell’11 giugno 2016, ossia in assenza della tutela prevista dall’articolo 3 sopracitato. Infatti, in precedenza a detta data, alcuni titolari di patente italiana avevano convertito la stessa in documento elvetico, pur avendo mantenuto da sempre la residenza in Italia. Ma in tal modo si realizzavano evidenti problemi per la circolazione in Italia.

L’art. 7 dell’Accordo, al fine di sanare le situazioni pregresse, prevedeva appunto la possibilità di effettuare la conversione delle patenti rilasciate prima o dopo l’acquisizione della residenza in Italia, permettendo -per cinque anni- la possibilità di riconvertire la patente svizzera in documento italiano.

Premesso quanto sopra, non sembrerebbe rilevarsi la necessità, per i cittadini italiani “frontalieri” che hanno mantenuto la residenza in Italia, di convertire la loro patente italiana in territorio svizzero, ciò sia in vigenza del precedente Accordo che del nuovo. L’ultimo Accordo in vigore dal 12 giugno 2021, anche se con formulazioni aggiornate, continua -con il nuovo articolo 3- a tutelare l’esigenza dei frontalieri italiani.

Si ritiene opportuno quindi che le casistiche presentatesi presso codesta Sede vengano accuratamente esaminate da codesto Ufficio anche per verificare eventuali incongruenze nell’applicazione degli Accordi (precedente e attuale) in questione in territorio elvetico, che nel caso fossero rilevate dovrebbero essere opportunamente segnalate a questa Direzione.

Si resta disponibili per eventuali ulteriori approfondimenti.

II DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Pietro Marianella)